REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24/11/11, con la quale le competenze dell'Istituto vengono estese all'olio e la denominazione viene mutata in Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - IRVO;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del dott. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO:

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;

VISTO l'art. 42 della L.R. 27/04/99 n. 10 che ha introdotto nella Regione Siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione del rapporto di lavoro, su richiesta dei dipendenti;

VISTA la Circolare n. 189981 del 29/12/2011 dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 78 del vigente C.C.R,L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R.10/2000;

VISTA l'istanza del 23/01/2018 prot. 731 con la quale il dipendente Sig. Alletto Sandro cat. C8, in servizio dal 16/12/1989, ha chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part time di tipo verticale, con interruzione della prestazione lavorativa per il mese di agosto, a partire dall'anno 2018;

CONSIDERATO che la responsabile dell'U.O. Contabilità ed il responsabile dell'U.O. OdCC Olio hanno espresso parere favorevole alla sospensione dell'attività lavorativa del dipendente nel periodo richiesto e pertanto l'articolazione richiesta non arreca pregiudizio alle funzionalità degli uffici;

CONSIDERATO altresì, che il dipendente Alletto Sandro non si trova nelle condizioni ostative previste dal comma 4 del predetto art. 78 del CCRLL 2002/2005 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge 10/2000;

CONSIDERATO che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto ad un trattamento economico, anche accessorio, proporzionale alla prestazione lavorativa, sia per quanto riguarda la retribuzione che il trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico e gli assegni per il nucleo familiare e ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

DECRETA

- Trasformare con decorrenza 2018 il rapporto di lavoro del dipendente Alletto Sandro da tempo pieno a part time verticale con prestazione lavorativa annua pari al 91,5 %, così come di seguito specificato:
 - dall' 01/08 al 31/08 di ogni anno, astensione totale dall'attività lavorativa per complessivi 31 giorni.
- Approvare lo schema di contratto allegato e facente parte integrante del presente provvedimento

Il presente decreto andrà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza delle P.A.

Il Direttore Generale

Il Dirigente U.O Risorse Umane

(Dr. Vincenzo Casalli)



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Visto il DDG n. 73 del .01/06/2018

L'anno 2018 il giorno QL del mese di CIUCIO tra l'IRVO codice fiscale n. 00262110828 rappresentato dal Dott. Vincenzo Cusumano, nato ad Alcamo il 26/3/1965, nella qualità di Direttore Generale giusta delibera n. 9/2016, e il sig. Sandro Alletto cod. fisc. LLTSDR64D16G273I, nato a Palermo il 16.04.1964 e residente a Palermo in via Giuseppe Sciuti n. 112, dipendente dell'IRVO categoria C8 Istruttore, il quale ha chiesto - con istanza 731/2018 - la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale "verticale", con prestazione lavorativa pari al 91,5 % di quella a tempo pieno. a decorrere dal 2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente contratto è stipulato ai sensi degli artt. 42 u.c. della L.R. n. 10/99, 23 c. 4 della L.R. n. 10/2000 e 78 del vigente C.C.R.L. - comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Art. 2

Il rapporto di lavoro del sig. Sandro Alletto, come sopra identificato, è trasformato, da tempo pieno a parziale di tipo verticale, a decorrere dall'1/8/2018.

Art. 3

Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è realizzato secondo la seguente articolazione: astensione totale dal lavoro dall'1/8 al 31/8 per un totale di giorni 31 annui. Il dipendente ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 4

Il trattamento economico, anche accessorio, sarà corrisposto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di cui all'art. 3.

Art. 5

Il sig. Sandro Alletto durante il periodo di part-time, è escluso dalle prestazioni di lavoro straordinario, ne può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.



Art. 6

I permessi ed i congedi fruibili a giornate intere, il cui numero è stabilito, per norme di legge e contrattuali, su base annua, sono attribuiti in maniera proporzionale alla prestazione di lavoro resa.

Art. 7

Considerato che la percentuale della prestazione lavorativa richiesta è superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta inteso che il Sig. Sandro Alletto non ha diritto a svolgere altra attività lavorativa sia dipendente che autonoma, ivi comprese le attività occasionali.

Art. 8

Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati in relazione agli obblighi collegati al suddetto decreto, previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Art. 9

Per quanto non espressamente specificato nel presente contratto e per quanto riguarda la disciplina previdenziale in regime di part time, si rinvia alle leggi e disposizioni contrattuali vigenti in materia.

Il presente contratto viene sottoscritto dal rappresentante dell'IRVO, come sopra indicato, e dal Sig. Sandro Alletto, che accetta tutte le clausole in esso contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

Il Dipendente Sandro Alletto

V.2018.2.2 bozza contratto part time alletto docx